

**AS684 - COMUNE DI ANGRI (SA)/SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

Roma, 19 febbraio 2010

Comune di Angri

**Oggetto:** Richiesta di parere relativo all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, del servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 10 febbraio 2010, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e, sulla base delle medesime, esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria, qualora - in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento - non sia possibile un efficace ed utile ricorso al mercato.

Nel caso in esame, si ritiene che l'Amministrazione Comunale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento del servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani.

Infatti, le argomentazioni addotte non appaiono in grado di giustificare l'affidamento *in house* posto che codesta amministrazione si è limitata ad affermare che i costi dell'attuale gestione del servizio sarebbero più convenienti rispetto all'offerta economica del Consorzio di Bacino SA/1.

La convenienza dell'offerta prospettata da Angri Eco Servizi, tuttavia, sarebbe dovuta emergere da una più compiuta consultazione del mercato, preceduta da un'adeguata pubblicizzazione, finalizzata a verificare l'eventuale presenza di operatori in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di rispondere pertanto alle esigenze dell'Amministrazione. All'Autorità non sono, dunque, stati forniti elementi utili per valutare l'effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato, soprattutto in considerazione del fatto che il servizio oggetto di affidamento è stato in precedenza svolto da un soggetto selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*